



Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale

A.C. 736

Dossier n° 125 - Schede di lettura
21 giugno 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	736
Titolo:	Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Rampelli
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	27 dicembre 2022
assegnazione:	28 febbraio 2023
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente

Contenuto

La proposta di legge costituzionale [A.C. 736](#) (on. Rampelli), composta da due articoli, modifica gli articoli 6 e 12 della Costituzione, prevedendo il riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica (articolo 1) e del canto degli italiani di Goffredo Mameli come inno nazionale della Repubblica (articolo 2).

L'**articolo 1** modifica l'articolo 6 della Costituzione, premettendo un nuovo comma che stabilisce che la **lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano**. Inoltre, esso integra il vigente unico comma del medesimo articolo, il quale stabilisce il principio che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, prevedendo anche la tutela dei **dialetti**.

La proposta verrebbe a costituzionalizzare un principio già presente nell'ordinamento e sancito da ultimo dalla legge n. 482/1999 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, la quale stabilisce (art. 1, comma 1) che "la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano"; la stessa legge n. 482 prescrive sia la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, sia la promozione delle altre lingue e culture tutelate dalla legge (art. 1, comma 2).

Il tema del riconoscimento, a livello costituzionale, della lingua italiana è stato già affrontato dalle Camere, che non sono pervenute ad una approvazione definitiva delle iniziative legislative esaminate.

Nel corso della **XIII legislatura** la Camera dei deputati aveva approvato in prima lettura, il 26 luglio 2000, la proposta di legge costituzionale A.C. 4424 (on. Mitolo ed altri) di modifica dell'articolo 12 della Costituzione, che vi aggiungeva un comma del seguente tenore: «La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica». Il progetto, approvato nel testo originario, venne trasmesso al Senato (A.S. 4778), dove, il 19 ottobre dello stesso anno, la Commissione affari costituzionali concluse i lavori, senza apportare modifiche al testo, dando mandato alla relatrice sen. Pasquali a riferire favorevolmente sul disegno di legge all'Assemblea.

Nella **XIV legislatura**, l'Assemblea della Camera ha iniziato, l'8 marzo 2002, la discussione del testo unificato – elaborato dalla Commissione Affari costituzionali – di tre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare (A.C. 750, on. Angela Napoli, A.C. 1396, on. La Russa ed altri e A.C. 2289, on. Bressa ed altri), identico a quello della

[Lingua ufficiale della Repubblica](#)

[Le proposte di legge nelle legislature precedenti](#)

XIII legislatura. L'accoglimento di un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea conduceva all'introduzione nell'art. 12 Cost. di un ulteriore comma, ai sensi del quale "La Repubblica valorizza gli idiomi locali". Nel testo così integrato, il progetto di legge costituzionale veniva approvato dalla Camera in prima deliberazione, e trasmesso al Senato (A.S. 1286).

Il richiamo alla valorizzazione degli idiomi locali ha formato oggetto di dibattito e di opinioni diversificate nel corso dell'esame in sede referente presso la 1ª Commissione del Senato; quest'ultima tuttavia non ha ritenuto di apportare ulteriori emendamenti al testo, licenziandolo per l'Assemblea nella seduta del 3 luglio 2002. Il relatore, on. Pastore, nella relazione scritta all'Assemblea, ha rilevato come la "valorizzazione degli idiomi locali" costituisca "una formulazione che può apparire ambigua, ma deve essere letta come individuazione delle diverse forme della lingua nazionale". Tale formula, infatti, "nonostante le perplessità manifestate nel corso del dibattito, ad una più approfondita analisi lessicale risulta equilibrata, perché consente di individuare esperienze linguistiche locali che, pur non assurgendo al livello di lingue, sono meritevoli di riconoscimento da parte della Repubblica. Si potranno adeguatamente valorizzare, in tal modo, anche realtà artistiche e culturali locali". L'Assemblea del Senato non ha avviato l'esame del provvedimento.

Anche nella **XV legislatura** la Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge costituzionale in materia che aggiungeva un ulteriore comma all'articolo 12 della Costituzione del seguente tenore: «L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali» (A.C. 648 ed abb.). Il testo è stato trasmesso al Senato dove non ne è iniziato l'esame.

Nella Costituzione disposizioni in materia di lingua sono contenute nell'articolo 3, che stabilisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", e nell'articolo 6, oggetto di novella della presente proposta di legge, con il quale viene affidata alla legge ordinaria la disciplina della tutela delle minoranze linguistiche. In materia rileva anche l'articolo 2 Cost. con il quale vengono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo.

Si ricorda, inoltre, la previsione dell'articolo 27 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, per cui: "in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione e di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo".

Fino al 1999 l'attuazione del dettato dell'articolo 6 Cost. è stata realizzata con l'approvazione di norme specifiche volte a tutelare alcuni gruppi linguistici: soprattutto i tedeschi dell'Alto Adige, i francesi della Valle d'Aosta e gli sloveni della Venezia Giulia. Con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, richiamata in precedenza, sono state introdotte norme generali valide per tutte le minoranze linguistiche storiche esistenti nel territorio italiano. Come già osservato, l'articolo 1, comma 1, della legge stabilisce che "la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano", mentre il comma 2 prescrive sia la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, sia la promozione delle altre lingue e culture tutelate dalla legge.

Oltre che nella legge n. 482 del 1999, il riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale dello Stato è contenuto in diverse leggi ordinarie, tra cui si ricorda la legge relativa all'ordinamento del notariato (L. 89/1913, art. 54), quella relativa all'ordinamento dello stato civile (D.P.R. 396/2000, artt. 19, 22 e 34), il codice di procedura penale (art. 109 il quale stabilisce che gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana) e quello di procedura civile (art. 122 Ai sensi del quale, in tutto il processo civile è prescritto l'uso della lingua italiana), lo statuto della regione Trentino – Alto Adige (D.P.R. 670/1972, art. 99 ai sensi del quale nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è definita lingua ufficiale dello Stato).

Disposizioni che impongono (in alcuni casi soltanto in via prioritaria) l'uso della lingua italiana sono contenute, inoltre, anche nella legislazione successiva, della quale si citano, di seguito, alcuni esempi:

Uso della lingua italiana

- il codice della strada (D.Lgs. 285/1992, art. 37) che stabilisce che lingue regionali o idiomi locali possono essere usati, nella segnaletica stradale a localizzazione territoriale, soltanto in aggiunta alla denominazione in lingua italiana;
- il testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000, artt. 7 e 33);

- le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (D.Lgs. 59/2004, art. 5), in cui si stabilisce che la scuola primaria ha tra i suoi fini quello di fare apprendere i mezzi espressivi e la lingua italiana;
- la disposizione del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005, art. 9) che dispone, in via di principio, che tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana; sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune;
- la disciplina delle prove degli esami di Stato nel primo e secondo ciclo di istruzione (D.Lgs. 62/2017, artt. 8 e 17);
- le norme, introdotte in attuazione di direttive comunitarie, sull'etichettatura dei prodotti alimentari (D.Lgs. 231/2017, artt. 18, 19 e 22) e sulle indicazioni presenti nelle confezioni di farmaci (D.Lgs. 219/2006, art. 80);
- la disposizione del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021, art. 6) che individua, tra i compiti e gli obblighi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere, la promozione della lingua italiana e della cultura e la salvaguardia dell'identità nazionale;
- le norme, introdotte in attuazione di direttive comunitarie, sui dispositivi medici (D.Lgs. 137/2022),
- il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 84) che prevede la pubblicazione dei bandi e degli avvisi in lingua italiana.

Si ricordano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- la legge sulla cittadinanza (L. 91/1992) che subordina la concessione della cittadinanza italiana al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 9.1 introdotto dal D.L. 113/2018);
- il testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) che prevede l'opportunità di offrire occasioni di apprendimento della lingua italiana per i minori stranieri (art. 38) e per gli stranieri ospitati nei centri di accoglienza (art. 40) e che subordina il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 9, art. 26, comma 2-*bis*, introdotto dalla L. 94/2009);
- le norme che prevedono la costituzione e la partecipazione del Ministero degli esteri ad associazioni e fondazioni per la diffusione e la promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali (L. 3/2003);
- la disposizione della legge per la promozione e il sostegno della lettura (L. 15/2020, art. 2) che comprende tra gli obiettivi del Piano nazionale per la promozione della lettura e la valorizzazione e il sostegno della lingua italiana.

Per quanto riguarda i dialetti si ricordano le seguenti disposizioni:

Dialetti

- il codice della strada (D.Lgs. 285/1992, art. 37) che, come già ricordato sopra, consente l'utilizzo, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana;
- la disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016) che tra i parametri da prendere in considerazione per l'attribuzione della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive include la ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani;
- la disposizione in materia di promozione della cultura umanistica (D.Lgs. 60/2017, art. 3) che comprende nelle componenti del curriculum delle istituzioni scolastiche denominate "temi della creatività", l'area linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

Per gli elementi di diritto comparato si rinvia alla [Nota n. 4/2023](#) a cura dell'Ufficio Legislazione straniera della Biblioteca della Camera dei deputati.

L'**articolo 2** della proposta modifica l'art. 12 della Costituzione aggiungendo un secondo comma che stabilisce che **l'inno nazionale della Repubblica è il Canto degli italiani**. Anche in tal caso la nuova disposizione viene collocata tra i principi fondamentali della Costituzione, ed in particolare nell'articolo 12, dopo il riconoscimento del tricolore quale bandiera della Repubblica. Nell'integrazione costituzionale si specifica che l'inno è il "Canto

Inno nazionale

degli italiani con il testo di Goffredo Mameli e la musica di Michele Novaro". In tal modo si intende dare **dignità costituzionale** alla proclamazione dell'inno nazionale che ha avuto **riconoscimento a livello di legislazione ordinaria** solo di recente, con la [legge n. 181/2017](#), al fine di tutelarne, secondo l'intenzione dei proponenti, il fondamentale valore simbolico.

In relazione all'**inno nazionale**, più noto come "Fratelli d'Italia" o "Inno di Mameli", si ricorda che Goffredo Mameli scrisse l'inno il 10 settembre 1847, intitolandolo "Il canto degli Italiani". Il testo fu musicato da Michele Novaro il 24 novembre dello stesso anno. Cantato per la prima volta a Genova durante una festa popolare, fu subito proibito dalla polizia, ma dopo i moti del 1848 fu suonato e cantato dalle bande musicali e dai soldati che partivano per la prima guerra di indipendenza. In breve, divenne il canto più amato del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione.

Nella seduta del 12 ottobre 1946, il Consiglio dei ministri, presieduto da Alcide De Gasperi, provvide per il giuramento delle Forze armate ad adottarlo come provvisorio Inno nazionale, ma alla deliberazione non si diede mai formale attuazione con leggi o decreti. Nel verbale del Consiglio dei Ministri si legge:

«On. Cipriano Facchinetti, Ministro per la Guerra – In merito al giuramento delle Forze armate avverte che sarà effettuato il 4 novembre. Quale inno si adotterà l'inno di Mameli. La formula nuova del giuramento sarà sottoposta all'Assemblea Costituente. Si proporrà schema di decreto col quale si stabilisca che provvisoriamente l'inno di Mameli sarà considerato inno nazionale. Gli ufficiali che si rifiutassero di giurare saranno considerati dimissionari. Gli ufficiali giureranno il giorno tre novembre». (fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del cerimoniale).

Successivamente e fino al 2017 non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale di adozione del Canto quale inno nazionale, anche se erano state presentate nel tempo diverse proposte di legge in tal senso, di natura sia costituzionale sia ordinaria.

Nella **XIV legislatura** sono stati presentati al Senato due progetti di legge in materia: il primo, di natura costituzionale (A.S. 1967), volto a modificare l'articolo 12 della Costituzione stabilendo che Fratelli d'Italia è l'inno nazionale; il secondo, di natura ordinaria (A.S. 1968), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sia emanato un disciplinare che riporti il testo integrale e lo spartito musicale originale dell'inno della Repubblica italiana «Fratelli d'Italia» e i relativi adattamenti musicali e stabilisca, altresì, le modalità di esecuzione dell'inno nelle cerimonie ufficiali.

Entrambi i progetti di legge hanno iniziato l'esame parlamentare senza tuttavia essere approvati definitivamente: l'A.S. 1968 è stato approvato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato il 16 novembre 2005; il 30 novembre 2005 la Commissione ha richiesto l'assegnazione in sede deliberante e *l'iter* non è proseguito oltre. La 1ª Commissione del Senato ha iniziato anche l'esame dell'A.S. 1967 (seduta del 26 luglio 2005) senza pervenire alla sua approvazione.

Anche **nella XV legislatura** è stato avviato, sempre al Senato, l'esame di alcuni progetti di legge in materia: si tratta di tre proposte di legge ordinaria, A.S. 688, 820 e 1660 e della Petizione popolare n. 227 (1ª Commissione, sedute del 1 agosto 2007, 12 settembre 2007 e 5 dicembre 2007). Non è stato esaminato invece un progetto di legge costituzionale (A.S. 821) che riproduceva il contenuto dell'A.S. 1967 della XIV legislatura.

Nella **XVI legislatura** risultano presentati, sia alla Camera, sia al Senato, diversi progetti di legge in materia, per nessuno dei quali è ancora iniziato l'esame. Tra questi: l'A.C. 3776, A.S. 202, A.S. 1766 (di natura costituzionale); A.C. 284, A.C. 3554, A.C. 3875, A.S. 5, A.S. 204, A.S. 536, A.S. 943, A.S. 1823 (di natura ordinaria). Peraltro, nella medesima legislatura, l'inno di Mameli è stato implicitamente riconosciuto con l'approvazione della legge 23 novembre 2012, n. 222 recante norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. L'articolo 1, comma 2 della legge prescrive l'insegnamento nelle scuole dell'inno di Mameli nell'ambito di "percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione anche alla luce dell'evoluzione della storia europea" (art. 1, comma 1). Inoltre, la stessa legge ha riconosciuto il giorno 17 marzo, data della proclamazione a Torino, nel 1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera» (art. 1, comma 3).

Nella **XVII legislatura**, si è giunti infine all'approvazione della **legge 4 dicembre 2017, n. 181**, con la quale la Repubblica ha riconosciuto definitivamente il testo del "Canto degli italiani" di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale. La legge demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le modalità di esecuzione del «Canto degli italiani» quale inno nazionale.

Alcune informazioni storiche sull'Inno di Mameli sono disponibili sul sito della [Presidenza della Repubblica](#) e su quello della [Presidenza del Consiglio](#).

Per gli elementi di diritto comparato si rinvia alla [Nota n. 6/2023](#) a cura dell'Ufficio Legislazione straniera della Biblioteca della Camera dei deputati.